

Comune di Lago

(Prov. di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Originale
N° 33 Del 16/12/2021 -	

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 e ss.mm.ii.: – DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di dicembre, alle ore 18:10, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione, in seduta pubblica, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

	Presente	Assente
1) SCANGA Fiorenzo	X	
2) IULIANO Annalisa	X	
3) MAZZOTTA Antonella	X	
4) DE PASCALE Ilaria	X	
5) CHERUBINI Alessandro	X	
6) COLLA Massimiliano		X
7) BARONE Fabio	X	
8) MARANO Andrea	X	
9) BOSCO Massimo	X	
10) CUPELLI Pasquale	X	
11) MAGLIOCCO Giuseppe		X

Presenti:n:_9

Assenti: n. 2

Assiste, ai sensi di legge, il Segretario generale avv. Alfio Bonaventura.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2021 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune doveva provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RICHIAMATE:

- la delibera di C.C. n° 27 del 29/9/2017 avente ad oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE — DETERMINAZIONI" con la quale si provvedeva ad approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 - il c.d. "Testo unico delle società a partecipazione pubblica"), accertandole come da allegato A alla suddetta deliberazione, che ne costituiva parte integrante e sostanziale, da cui risultavano partecipazioni nella Società Asmenet s.c.ar.l., nella Società Cosenza Acque Spa e nella Società Appennino Paolano spa e motivandone la partecipazione ed il mantenimento;
- La deliberazione consiliare n.22 del 14.12.2018 avente ad oggetto RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 e ss.mm.ii.: – DETERMINAZIONI, nella quale si confermava integralmente il piano di partecipazioni di cui alla D.C.C. n.27 del 29/09/2017;
- La deliberazione consiliare n.30 del 27.12.2019 avente ad oggetto RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 e ss.mm.ii.: – DETERMINAZIONI, nella quale si confermava integralmente il piano di partecipazioni di cui alla D.C.C. n.27 del 29/09/2017;
- La deliberazione consiliare n.26 del 29.12.2020 avente ad oggetto RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 e ss.mm.ii.: – DETERMINAZIONI, nella quale si confermava integralmente il piano di partecipazioni di cui alla D.C.C. n.27 del 29/09/2017;

CONSIDERATO:

-che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui

al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

-che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno (31/12/2021) e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

-che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP.

VISTO che

- all'esito della ricognizione effettuata, la situazione, all'attualità e, pertanto, al 31/12/2021 rimarrà quella di cui alla delibera di Consiglio Comunale n°27 del 29/9/2017 che prevedeva la dismissione della sola quota di partecipazione detenuta in Asmenet s.c.a.r.l., successivamente e motivatamente, revocata con atto giuntale n.76 del 29.06.2018 a seguito di attenta rivalutazione dell'oggettiva convenienza e competitività tecnico-economica del complesso dei servizi offerti dalla detta società;
- che la conferma delle partecipazioni possedute è motivata dalla circostanza che, analogamente a quanto verificato alla data del 31.12.2020, non ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'art.20 del TUSP, per piani di riassetto strumentali ad una loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Atteso che

- per quanto al punto precedente, all'attualità e al 31.12.2021, le partecipazioni detenute dall'Ente, rimarranno esattamente quelle di cui alla ricognizione effettuata con D.C.C n.27 del 29.09.2017 ed integrata con successivo atto giuntale n.76/2018 che ripristinava, motivatamente, il quadro delle partecipazioni registrate al 29.09.2017 ;

- per quanto concerne la ricognizione di cui al 29.09.2017, si rende, unicamente, necessario integrarla con i prospetti amministrativo/contabili aggiornati afferenti alla società Asmenet Calabria che si riportano di seguito:

Ragione sociale	ASMENET CALABRIA Società Consortile a r.l. Via G. Pinna, 29 – 88046 Lamezia Terme (CZ) Codice fiscale, partita I.V.A. e n° Iscrizione Registro Imprese di Catanzaro: 02729450797
codice fiscale e partita I.V.A.	02729450797
Numero Rea	CZ 175417
Settore Ateco 1	702209
Statuto approvato il	29/07/2005
Ultima modifica statutaria approvata il	28/06/2019
Modifica nello statuto del limite sul fatturato	18/11/2016
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Cap. soc. al 31.12.2020	Deliberato € 200.000,00 – sottoscritto € 107.072,00 versato €. 107.989,00.
Patrimonio netto ultimo esercizio 31.12.2020	€ 279.195 euro

Risultato d'esercizio al 31.12.14	4.926,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.15	8.065,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.16	1.013,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.17	34.992,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.18	1.471,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.19	6.560,00 euro
Risultato d'esercizio al 31.12.20	20.159 euro
Fatturato al 31.12.16	360.062,00 euro
Fatturato al 31.12.17	373.367,00 euro
Fatturato al 31.12.18	422.562,00 euro
Fatturato al 31.12.19	416.383,00 euro
Fatturato al 31.12.20	436.144,00 euro
N. società controllate al 31.12.20	0
N° dipendenti 31.12.2020	05
Finalità	La società è stata costituita in data 29-07-2005 e si propone in via principale la realizzazione di Centri di Servizi Territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici.
Partecipazione Ente	Quota Ente Euro 297 pari allo 0,27%
Durata impegno	31-12-2030 (scadenza società), salvo recesso.
Onere complessivo	Nessun onere per l'anno 2021 è previsto.
N° Rappresentanti enti in seno alla società	01 (rappresentante dell'Ente in seno all'Assemblea dei Soci).
Trattamento economico	Nessuno.
Organo amministrativo	Amministratore unico Tarallo Gennaro, nominata con atto del 20/06/2011 – durata in carica: a tempo indeterminato, compenso annuo previsto € 6.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	01
Compensi del componente dell'organo di controllo	6.448,00 euro
Modalità acquisizione di beni e servizi	La società si attiene all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n.50 del 2016.

Esito della Ricognizione	Sospensione progetto di fusione fino al 31/12/2021 Legge di bilancio 2019 – n.145/2018
Modalità di selezione del personale	La società per il reclutamento di personale stabilisce con propri provvedimenti, criteri e modalità nel rispetto di quanto previsto all'art.19 del decreto legislativo n.175 del 2016.

- per quanto concerne, invece, le altre partecipazioni, si specifica quanto segue:

- **Il Comune partecipa al capitale della Società Cosenza Acque Spa con un valore della partecipazione di 928,20 euro pari a una quota dello 0,42% ed a n. 1.547 azioni del valore unitario di 0,59 euro.** (dati desunti dalla relazione sullo stato di avanzamento della liquidazione datata 20.09.2019 a firma del liquidatore).

Dalle risultanze contabili: non risultano costi collegati alla partecipazione; La società è interamente partecipata da Enti locali. La società Cosenza Acque S.p.A., a seguito di delibera dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 30/05/2016, risulta inattiva e in liquidazione e, pertanto, una volta esaurite le necessarie procedure a cura del liquidatore la partecipazione del Comune di Lago risulterà cessata.

- **Il Comune partecipa al capitale della Appennino Paolano Spa con un valore della partecipazione di 6.618,78 euro pari a una quota del 3,50%.**

In data 14.01.2014 al n.1/2014, è stata aperta la procedura fallimentare della Appennino Paolano Spa con delega al Giudice Dott.ssa Marta Sodano, individuando la figura del Curatore fallimentare nella persona dell'Avv. Antonello Bruno, avente Studio in Rende - Cs, pec: avvantonellobruno@pec.it.

La procedura fallimentare si completerà nei termini previsti dalla vigente normativa e comunque, allo stato, non si è ricevuta comunicazione alcuna in merito.

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del settore finanziario ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il Parere favorevole reso dell'Organo di revisione in sede di ricognizione straordinaria al 29.09.2017 e dato atto che il relativo contenuto può essere applicato in via estensiva anche all'attuale proposta di deliberazione attesa la piena coerenza della stessa con quella fatta oggetto del Parere di cui trattasi;

PROPONE

La premessa è richiamata per formare parte integrante e sostanziale del presente atto.


- di richiamare e confermare quanto riportato nelle deliberazioni di C.C. n°27 del 29/9/2017 (*ricognizione straordinaria*), n.22 del 14/12/2018 (*ricognizione periodica*), n.30 del 27.12.2019 (*ricognizione periodica*) e n.26 del 29.12.2020 dando atto che la situazione alla data del 31/12/2021 non è mutata;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.;
- di dare incarico ai competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO – FINANZIARIO
Dott. F. Giordano

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 e ss.mm.ii.: – DETERMINAZIONI.

PARERI

<p>Parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - comma 1°- del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <i>Parere Favorevole</i> <input type="checkbox"/> <i>Parere Contrario</i></p> <p>Lago addì __16/12/2021</p>	<p>Il Responsabile del Servizio Dott. F. Giordano</p> 
---	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta in oggetto;
UDITI gli interventi di cui al verbale di seduta;
VISTI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati;
VISTO il Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
VISTO l'art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii.;
CON VOTAZIONE UNANIME;

DELIBERA

Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.


Il Consiglio Comunale

La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta

Il Segretario Comunale
avv. Alfio Bonaventura




Presidente del Consiglio
Alessandro Cherubini



COMUNE DI LAGO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

(x)-è stata affissa all'Albo Pretorio on-line in data 28.12.2021 e vi rimarrà **per 15 giorni** consecutivi.



Il Segretario Comunale
avv. Alfio Bonaventura

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(...)-è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data suindicata di pubblicazione;

(...)-è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale.

Il Segretario Comunale
avv. Alfio Bonaventura

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, ___

Il Segretario Comunale
(avv. Alfio Bonaventura)